

PREMESSA

Numerosi sono gli obblighi in capo al medico nel momento in cui pone diagnosi di malattia la cui eziologia potrebbe essere “professionale” o “lavoro-correlata”:

- referto all’Autorità Giudiziaria ex artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.;
- denuncia all’Ispettorato del Lavoro ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 1124/1965;
- certificazione ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 per le malattie professionali nell’industria;
- certificazione-denuncia ai sensi dell’art. 251 del D.P.R. 1124/1965 per le malattie professionali in agricoltura;
- segnalazione all’ISPEL, tramite i Centri Operativi Regionali (COR), ex art. 244, comma 2, D.Lgs 81/2008, delle neoplasie ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni;
- trasmissione all’ISPEL, ex art. 281, comma 2 D.Lgs 81/2008 dei casi di malattie o di decessi causati da esposizione lavorativa ad agenti biologici;
- comunicazione all’Ispettorato del Lavoro ed agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 92, comma 2, D.Lgs 230/1995 e s.m.i., delle malattie causate da radiazioni ionizzanti;
- trasmissione all’ISPEL, ex art. 92, comma 3, D.Lgs 230/1995 e s.m.i., dei casi neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti.

REFERTO (ARTT. 365 C.P. E 334 C.P.P.)

Il codice di procedura penale colloca l’istituto del referto nell’ambito delle notizie di reato obbligatorie aventi come destinatario l’Autorità Giudiziaria. L’art. 365 c.p. recita “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, ometta o ritarda di riferirne all’Autorità indicata...è punito...”. Il delitto colposo è perseguibile d’ufficio in caso di lesione personale grave o gravissima (art. 583 c.p.) conseguente a “violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale” (art. 590 c.p. modificato dall’art. 92 della Legge 689/1981). Le malattie correlate al lavoro, pertanto, se di durata superiore ai 40 giorni o integranti l’indebolimento di un senso o di un organo, rientrano nelle previsioni del vigente codice penale, agli artt. 583 e 590 e, di conseguenza, il medico che pone diagnosi certa di una malattia la cui origine, tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, potrebbe essere lavorativa, ha l’obbligo di inoltrare referto all’Autorità Giudiziaria, quindi, direttamente al Pubblico Ministero o anche attraverso Ufficiali di Polizia Giudiziaria, entro “...quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente” come precisato all’art. 334 c.p.p. Tale ultimo articolo indica anche quale deve essere il contenuto da riportare nel referto e cioè “...la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze

dell’intervento; ...inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare”.

DENUNCIA AI SENSI DELL’ART. 139 DEL D.P.R. 1124/1965

È obbligatoria, per il medico, la denuncia, a fini statistico-epidemiologici, delle malattie professionali, di cui all’elenco annesso al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14/01/2008 “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i.” (S.O. alla G.U. n. 70 del 22/03/2008).

Per quanto riguarda i destinatari della denuncia di cui trattasi, è da rilevare che il suddetto art. 139, al comma 2 prevede l’inoltro “... all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale”; successivamente, l’art. 10 comma 4 del D.Lgs 38/2000 riporta “...La trasmissione della copia della denuncia di cui all’articolo 139, comma 2, del testo unico e s.m.i., è effettuata, oltre che alla Azienda Sanitaria Locale, anche alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio”. Pertanto, anche se con l’emanazione della Legge 833/1978, molte delle competenze dell’Ispettorato del Lavoro sono state trasferite alla ASL, in attesa di chiarimenti, si consiglia di inoltrare la suddetta denuncia all’Ispettorato del Lavoro, all’INAIL ed alla ASL.

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.P.R. 1124/1965 PER LE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA

Tale certificato, che può essere primo, continuativo o definitivo, deve essere rilasciato al lavoratore al quale è stata diagnosticata una delle malattie di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 09/04/08 “Nuove Tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” (G.U. n. 169 del 21/07/08). La modulistica approntata dall’INAIL è in triplice copia: la copia per il datore di lavoro è priva della diagnosi, quelle per l’INAIL e per il lavoratore la riportano.

Il medico consegna al lavoratore anche il modulo per il datore di lavoro e quello per l’INAIL; il lavoratore deve trasmettere i certificati, entro 15 giorni, al proprio datore di lavoro, quest’ultimo, entro 5 giorni, deve inviare la copia per l’INAIL all’ente assicuratore. Previa acquisizione del consenso informato del lavoratore, il medico può trasmettere il certificato direttamente all’INAIL.

CERTIFICAZIONE-DENUNCIA AI SENSI DELL’ART. 251 DEL D.P.R. 1124/1965 PER LE MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

Il medico che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da una delle malattie di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 09/04/08 deve trasmettere il certificato-denuncia all’INAIL entro 10 giorni dalla data della prima visita.

È da ricordare che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, è stata dichiarata “...l’illegittimità costituzio-

nale, del D.P.R. 1124/1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali... purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.

NOTIFICA ALL'ISPESL DELLE NEOPLASIE DA ESPOSIZIONE LAVORATIVA AD AGENTI CANCEROGENI (ART. 244, COMMA 2, D.LGS 81/2008)

I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, devono segnalarle all'ISPESL, tramite i Centri Operativi Regionali (COR).

NOTIFICA ALL'ISPESL DELLE MALATTIE E DEI DECESSI CAUSATI DA ESPOSIZIONE LAVORATIVA AD AGENTI BIOLOGICI (ART. 281, COMMA 2, D.LGS 81/2008)

I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati che refertano casi di malattia o di decesso causati da esposizione lavorativa


ad agenti biologici, devono trasmettere all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

NOTIFICA ALL'ISPESL DELLE NEOPLASIE CAUSATE DA ESPOSIZIONE LAVORATIVA A RADIAZIONI IONIZZANTI (ART. 92, COMMA 3, D.LGS 230/1995)

I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, devono trasmettere all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomo-patologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

NOTIFICA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO ED AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PER LE MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI IONIZZANTI (EX ART. 92, COMMA 2, D.LGS 230/1995 E S.M.I.)

Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi, il medico deve comunicare all'Ispektorato provinciale del lavoro e agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio i casi di malattia causati da esposizione a radiazioni ionizzanti.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI
 Contatti: benedetta.persechino@ispesl.it

PAROLE CHIAVE

Malattie professionali; Adempimenti; Obblighi del medico.



CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI NEI LUOGHI DI LAVORO